TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti

magistrati:

dott. Antonella Guerra Presidente

dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore

dott. Virginia Manfroni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2019

avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio promossa da:

TIZIA (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____, come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

CAIO (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA _____, come da mandato difensivo posto a margine della comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

All'udienza del 24 marzo 2022 le parti hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI:

Conclusioni di parte ricorrente:" come da memoria autorizzata dell'1.10.2020

Conclusioni di parte resistente: "come da comparsa di costituzione

Conclusioni del PM: "Nulla si oppone"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso TIZIA chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto il _____1997 in _____ (Albania) con CAIO, formulando ulteriori domande, tra le quali in particolare quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale del predetto.

Si costituiva in giudizio il resistente e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava per il resto la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e le avverse domande, formulandone di proprie.

Sentita la sola ricorrente, non essendosi, a quella data, ancora costituitosi in giudizio il resistente, che dichiarava di rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del CAIO, il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, recependo le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ad eccezione della predetta domanda.

Con la memoria depositata in data 1 ottobre 2020 la ricorrente riproponeva le conclusioni di cui al ricorso, ad accezione della domanda di decadenza dalla

responsabilità genitoriale del CAIO, e avanzava domanda di condanna e di ammonimento dello stesso ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. in favore proprio e della figlia, perlomeno in relazione al periodo della sua minore età.

Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio è opportuno innanzitutto precisare, atteso che le parti sono cittadini albanesi, che sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, in base al secondo criterio determinativo della competenza giurisdizionale, di cui all'art. 3, par. A) reg. Ue 2201/2003.

Inoltre, con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio, è applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. b) reg. Ue 1259/2010, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi prima dell'instaurazione del giudizio di separazione è stata in Verona, via _____, e tuttora essi vivono in tale comune sebbene in luoghi diversi.

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 15 maggio 2018 e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (4 maggio 2018) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.

La domanda, della ricorrente, di imposizione al resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli merita senz'altro di essere accolta.

Infatti, è pacifico che egli, alla fine del 2018, ha cessato volontariamente l'attività lavorativa di giardiniere, che svolgeva alle dipendenze dello stesso ente presso il quale lavorava e lavora tuttora la ricorrente, ovvero l'istituto delle suore missionarie _____-.

Egli ha ammesso tale circostanza nel costituirsi in giudizio ma ha addotto a giustificazione di quella decisione una motivazione assai poco plausibile ovvero di averla assunta per evitare i continui litigi con la ricorrente anche sul luogo di lavoro.

Ancor meno plausibile è che egli si fosse determinato a tanto senza avere prima avuto la sicurezza di poter disporre di un'altra attività lavorativa.

In realtà deve ritenersi in via presuntiva, tenuto conto anche della circostanza che il resistente non ha prodotto nessuna documentazione bancaria, in contrasto con quanto previsto dal protocollo famiglia di questo Tribunale, che egli disponga di fonti di reddito non dichiarate.

A ciò aggiungasi che egli ha beneficiato del Tfr riconosciutogli a seguito delle predette dimissioni secondo quanto asserito dalla ricorrente nella memoria del primo ottobre 2020 senza specifica contestazione di tale deduzione da parte del resistente.

Ancora, deve osservarsi sul punto che il resistente ha sostenuto che il figlio CAIETTO lavora da tempo ma non ha avanzato istanze istruttorie orali né ha prodotto documentazione al fine di comprovare tale circostanza, che è stata specificamente negata dalla ricorrente.

Allo stato risulta che il giovane sia ancora alla ricerca di una occupazione.

Va confermata l'entità del contributo al mantenimento dei figli come individuata in sede di udienza presidenziale, ovvero euro 350,00 a favore di CAIETTO ed euro 450,00 a favore di TIZIETTA.

Questo maggiore importo si giustifica per il fatto che la ragazza è affetta da una grave patologia (neuroblastoma addominale al quarto stadio secondo la relazione prodotta sub 24 dalla ricorrente) che necessita di terapie e spese mediche continuative, che sono state anche documentate in causa dalla ricorrente.

Quanto alla domanda di condanna del resistente ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad avanzare quella nell'interesse della figlia atteso che questa ha raggiunto la maggiore età il 28 maggio 2022.

E' invece fondata la domanda che la ricorrente ha avanzato nel proprio interesse atteso che il resistente ha interrotto qualsiasi rapporto, anche solo telefonico, con la ricorrente e i figli, risultando anche irraggiungibile, perlomeno da quando si è licenziato dall'istituto religioso sopra citato.

A fronte di tale specifica allegazione era onere del resistente dimostrare il contrario ma egli non ha avanzato istanze istruttorie atteso che in sede di p.c. non ha riproposto i capitoli di prova, invero già giudicati generici dal G.I, che aveva formulato a tal fine.

Orbene, il sopra descritto comportamento integra una palese violazione, da parte del resistente, delle modalità di affido condiviso della figlia minore che erano state convenute in sede di separazione, che risulta ancor più grave e ingiustificato in considerazione delle già descritte condizioni di salute della ragazza, e ha arrecato un danno non patrimoniale anche alla ricorrente perché ha finito per addossare esclusivamente su di lei la responsabilità e il coinvolgimento psichico ed emotivo inevitabilmente connessi alla gestione della malattia.

Somma che si stima equa a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente è quella di euro 4.000,00, calcolati all'attualità (2000,00 per ogni anno di assenza del ricorrente prima del raggiungimento della maggiore età da parte di TIZIETTA).

Merita di essere accolta anche la domanda della ricorrente di attribuzione a lei del nome da nubile, in applicazione dell'art. 146 del codice della famiglia albanese.

Infatti, vertendosi in tema di diritti della personalità non trova applicazione il reg. Ue 1259/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) dello stesso, ma, ai sensi dell'art. 24 l.218/1995, la legge nazionale dell'interessato.

Peraltro la norma del diritto albanese sopra citata ricollega la riacquisizione del cognome da nubile della donna alla pronuncia di divorzio quale effetto automatico.

Quanto alle spese di lite l'adesione del resistente alla domanda di divorzio giustifica la loro compensazione per un terzo mentre i restanti due terzi vanno posti a suo carico dal momento che egli è risultato soccombente rispetto a tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in il _____1997 tra TIZIA e CAIO;

2) rimette alle parti gli adempimenti eventualmente necessari a seguito della presente sentenza atteso che il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia;

3) pone a carico di CAIO l'obbligo di versare a TIZIA, a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di cui euro 350,00 per il figlio CAIETTO ed euro 450,00 per la figlia TIZIETTA), entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;

4) dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda ex art 709 ter c.p.c. dalla stessa avanzata nell'interesse della figlia;

5) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria su tale somma a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo;

6) accerta che la ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, ha il diritto di utilizzare il cognome da nubile (_____);

7) condanna CAIO a rifondere alla ricorrente i due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 3.340,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando il restante terzo.

Così deciso in Verona il 12/07/2022

Il Giudice Estensore

dott. Massimo Vaccari

La Presidente

dott.ssa Antonella Guerra